

**SPECIALE AMBIENTE**  
**BANCA DATI GAS FLUORURATI A EFFETTO SERRA E**  
**APPARECCHIATURE CONTENENTI GAS FLUORURATI**  
**PIENA OPERATIVITÀ A DECORRERE DAL 25.09.2019**

**COMUNICAZIONE RIVOLTA AI PROPRIETARI (OPERATORI) DI APPARECCHIATURE**  
**CONTENENTI F-GAS**

Il 9 gennaio 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DPR n. 146 del 16 novembre 2018, che attua il Regolamento (UE) 517/2014 sui gas fluorati ad effetto serra e abroga il Regolamento (UE) 842/2006 e il D.P.R n.43 del 27/01/2012.

Tale Decreto del Presidente della Repubblica, n. 146/2018 ha abrogato l'obbligo della dichiarazione annuale ISPRA relativa alle apparecchiature contenenti F-gas e istituito la Banca dati dei gas fluorurati a effetto serra e delle apparecchiature contenenti gas fluorurati.

L'articolo 16 del medesimo provvedimento stabilisce che l'impresa certificata (termoidraulica, frigorista) che svolge attività di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione e smantellamento delle apparecchiature contenenti F-gas, a decorrere dal 25/09/2019, comunica telematicamente i dati relativi alle suddette attività alla Banca dati gestita dalla Camera di commercio competente.

**QUALI SONO LE  
APPARECCHIATURE  
CONTENENTI F-GAS  
PER LE QUALI È  
NECESSARIO  
COMUNICARE GLI  
INTERVENTI?**

Le apparecchiature per le quali è necessario comunicare gli interventi sono definite dall'articolo 4 c.2 del Regolamento UE 517/2014:

- a) apparecchiature fisse di refrigerazione;
- b) apparecchiature fisse di condizionamento d'aria;
- c) pompe di calore fisse;
- d) apparecchiature fisse di protezione antincendio;
- e) celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero;
- f) commutatori elettrici.

Vanno comunicati gli interventi svolti su tutte le apparecchiature a prescindere dal contenuto di F-gas.

Relativamente alle apparecchiature contenenti una quantità di F-gas uguale o superiore a 5 tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalenti permane l'obbligo di eseguire il controllo delle perdite mediante impresa certificata e con le periodicità specificate nella seguente tabella. Anche tali attività, se effettuate su apparecchiature non ermeticamente sigillate, sono oggetto di obbligo di comunicazione telematica mediante la Banca Dati.

	Quantità contenuta pari o superiore a 5 ton CO <sub>2</sub> (10 ton CO <sub>2</sub> se ermeticamente sigillate)	Quantità contenuta pari o superiore a 50 ton CO <sub>2</sub>	Quantità contenuta pari o superiore a 500 ton CO <sub>2</sub>
OBBLIGO DI CONTROLLO DELLE PERDITE - Periodicità	Almeno ogni 12 mesi (24 mesi se presenta sistema di rilevamento perdite)	Almeno ogni 6 mesi (12 mesi se presenta sistema di rilevamento perdite)	Almeno ogni 3 mesi (6 mesi se presenta sistema di rilevamento perdite)

Per lo svolgimento delle attività di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione e smantellamento delle apparecchiature contenenti F-gas precedentemente elencate, **l'OPERATORE deve avvalersi di impresa certificata F-gas che opera con personale dotato di patentino F-gas ai sensi del Reg. UE 2067/2015 (ex Reg. 303/2008).**

### **CHI È L'OPERATORE DELL'APPARECCHIATURA CONTENENTE F-GAS?**

**Per OPERATORE si intende il PROPRIETARIO o altra persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle apparecchiature contenenti F-gas. A tal fine una persona fisica o giuridica esercita un effettivo controllo se ricorrono TUTTE le seguenti condizioni:**

- 1) libero accesso all'apparecchiatura, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l'accesso a terzi;**
- 2) controllo sul funzionamento e la gestione ordinari;**
- 3) il potere, anche finanziario, di decidere in merito a modifiche tecniche, alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell'apparecchiatura e all'esecuzione di controlli o riparazioni.**

L'OPERATORE deve inoltre accertarsi che l'impresa termoidraulica/frigorista che ha svolto eventuali interventi a partire dal 25/09/2019 abbia provveduto alla comunicazione telematica alla Banca Dati entro 30 giorni che decorrono:

- dalla data di installazione delle apparecchiature non ermeticamente sigillate;
- dalla data dell'intervento di controllo delle perdite, manutenzione o riparazione di apparecchiature già installate;
- dalla data dello smantellamento delle apparecchiature.

**Entro i suddetti 30 giorni l'OPERATORE deve pertanto ricevere, da parte dell'azienda termoidraulica/frigorista certificata che ha eseguito l'intervento, il codice univoco identificativo dell'apparecchiatura ed il codice univoco identificativo dell'intervento assegnati dalla Banca Dati.**

Mediante tali codici, gli OPERATORI delle apparecchiature verificano le informazioni relative alle proprie apparecchiature attraverso l'accesso al registro delle apparecchiature contenuto nella Banca Dati (<https://operatori.fgas.it>). **La consultazione della Banca Dati può essere eseguita da parte dell'operatore previa l'avvenuta registrazione come nuovo utente.**

In base al D.P.R. 146/2018, a decorrere dal 25/09/2019, l'obbligo di tenuta dei registri delle apparecchiature contenenti F-gas è assolto dagli operatori mediante la consultazione dei dati comunicati da parte delle imprese certificate alla Banca Dati FGAS. Come elencato in precedenza, gli OPERATORI delle apparecchiature accedono alle informazioni comunicate relativamente alle proprie apparecchiature attraverso l'area riservata della Banca Dati FGAS (<https://operatori.fgas.it>).

**Si invitano coloro i quali avessero l'esigenza di verificare l'assoggettabilità delle proprie apparecchiature contenenti Fgas alla normativa in oggetto a contattare il proprio tecnico termoidraulico/frigorista di riferimento.**

